

B. VALUTAZIONE

1. Contenuto degli impegni attuali

- (8) Gli impegni vigenti offerti dalle società interessate vincolano queste ultime, tra l'altro, ad esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell'UE10, rispettando massimali quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell'UE10.
- (9) Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell'UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest'ultima di effettuare un controllo approfondito dell'efficacia degli impegni, i clienti tradizionali degli esportatori nell'UE10 hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti siano effettuati sopralluoghi.

2. Rispetto degli impegni attuali

- (10) Le visite di verifica presso i produttori esportatori e presso alcuni dei loro clienti tradizionali nell'UE10 hanno confermato che i volumi delle esportazioni delle società interessate nell'UE10 non hanno superato il livello dei massimali quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall'UE10 all'UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

3. Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni

- (11) Dall'analisi delle relazioni mensili, presentate alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili e dalle risultanze dei sopralluoghi, è emerso che dopo l'allargamento i volumi delle esportazioni del prodotto in questione delle società interessate nell'UE10 sono diminuiti e che le quantità fissate negli impegni non sono state usate. Il mancato utilizzo dei massimali quantitativi nei primi mesi del periodo iniziale di applicazione degli impegni è in parte dovuto alla riorganizzazione delle operazioni di vendita effettuata da uno dei due produttori esportatori. Tuttavia, tale produttore esportatore ha dichiarato di voler utilizzare i volumi di esportazione fissati per il suo massimale quantitativo nella seconda parte del periodo iniziale.
- (12) Inoltre, come esposto nel considerando 23 del regolamento (CE) n. 989/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell'UE10 prima dell'allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004.

Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell'UE10 dopo l'allargamento.

C. CONCLUSIONE

1. Accettazione degli impegni

- (13) Tenuto conto di quanto precede e dell'ammontare limitato delle importazioni nell'UE10, si ritiene che sia troppo presto per concludere che le misure transitorie abbiano raggiunto i risultati attesi e che le condizioni negative che hanno reso necessari gli impegni non sussistano più. Pertanto, considerato anche che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni da queste offerti.
- (14) Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un'applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l'accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).
- (15) Quanto al livello dei massimali quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti massimali sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i massimali per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell'allargamento, nella fissazione dei massimali quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati).
- (16) Conformemente al regolamento (CE) n. 989/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i massimali d'importazione e, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell'UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.
- (17) Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono in qualche modo violati, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.
- (18) Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.